



Obbligo di notifica allargato ai sensi dell'ordinanza sulla cinematografia OCin ([RS 443.11](#)), articolo 16a

Scheda informativa sui dati oggetti di rilevazione

UST, versione del 15 gennaio 2018 (corretta)

La riveduta ordinanza sulla cinematografia (RS 443.11) estende il campo di applicazione dell'obbligo di notifica. La presente scheda illustra e precisa i requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 16a dell'ordinanza sulla cinematografia. Per le imprese oggetto dell'obbligo di notifica funge da direttiva e supporto ai fini della rilevazione interna dei dati che ha inizio il 1° gennaio 2017. I primi dati saranno forniti nel 2018. Il presente documento viene completato da schede sui dati riguardanti i singoli tipi di commercializzazione e le Q&A riportati sul portale dell'UST.

Informazioni importanti:

Come comunicato dall'Ufficio federale della cultura (UFC per mezzo di una circolare (10.01.2018), la rilevazione concerne soltanto i servizi elettronici. I compiti della Confederazione hanno dovuto essere prioritizzati in tal senso.

In una prima fase i dati vengono rilevati soltanto presso i fornitori di servizi. In una seconda fase è possibile che i titolari dei diritti siano contattati per verificare le indicazioni delle piattaforme. A partire da gennaio 2017, tuttavia, i titolari dei diritti sono tenuti a notificare a ISAN i propri film che non sono ancora provvisti di numero ISAN (cfr. segmento "Dati sull'offerta / cataloghi dei film"). Notificano i rispettivi numeri ISAN al più tardi con gli accordi di licenza dei fornitori di servizi.

Tipi di commercializzazione e dati

All'obbligo di notifica sono soggette a partire dal 2017, oltre alle imprese che commercializzano i film nei cinema (art 15 e 16 OCin), anche quelle svizzere ed estere che offrono film attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici (srae) (piattaforme) e i titolari dei rispettivi diritti di commercializzazione (distributori) (art. 16a cpv. 1 OCin). Ad essere determinante è la domanda proveniente dalla Svizzera e l'offerta di film che vi è destinata e non la sede dell'impresa (visionamento o acquisto in Svizzera). L'obbligo di notifica allargato riguarda i seguenti tipi di commercializzazione proposti a pagamento:

Vendita di srae:

vendita di film in formato digitale con diritto di fruizione illimitato

- *Pagamento per film con diritto di fruizione non soggetto a limitazione temporale*

Noleggio di srae:

vendita a pagamento e a tempo determinato del diritto di fruizione di un film (noleggio)

- *Pagamento per film con diritto di fruizione limitato nel tempo*

Abbonamento a srae:

servizi di abbonamento a pagamento con libero accesso a film proposti in abbonamento

- *Pagamento non per singolo film, bensì a forfait per una determinata offerta di film, con visionamento illimitato*

Le piattaforme srae che oltre a offerte a pagamento offrono anche film gratuiti sono tenute a notificare soltanto l'offerta di film a pagamento, i visionamenti pagati e i visionamenti in base a servizi in abbonamento pagati.

L'offerta digitale allargata delle emittenti radiofoniche (p. es. Catch up TV) non viene rilevata.

In tutti i dati notificati, il riferimento al tipo di commercializzazione deve essere chiaramente individuabile. Le imprese soggette a obbligo di notifica che propongono film con varie possibilità di commercializzazione devono fornire dati separati per ciascuna di esse.

Sono soggetti a obbligo di notifica nell'ambito della commercializzazione di srae i film che rispondono ai seguenti criteri:

- film di animazione, documentari o di fiction di una durata minima di 60 minuti
- venduti o proposti a un pubblico svizzero.

I film pornografici non sottostanno a obbligo di notifica anche se soddisfano ai criteri formali di cui sopra (cfr. [art. 16 cpv. 2 LCin](#)). Lo stesso vale per le serie.

Dati sull'offerta / cataloghi dei film

I dati devono essere forniti separatamente per ciascun tipo di commercializzazione dei film proposti e corrispondono alle liste dei film soggetti a notifica proposti ai clienti in Svizzera durante l'anno della rilevazione. Le liste devono contenere anche film che durante l'anno della rilevazione vengono tolti dall'offerta o non sono richiesti. L'OCin richiede che vengano fornite le seguenti informazioni:

- numero ISAN (opzionale: V-ISAN) e le informazioni seguenti in esso comprese:
 - titolo originale del film e titolo utilizzato nelle tre regioni linguistiche;
 - regista;
 - per i film svizzeri, sceneggiatore e produttore;
 - genere (*film di fiction, documentario, film di animazione*);
 - paese di produzione e Paesi coproduttori;
 - durata in minuti;
 - anno di produzione;
- versioni linguistiche proposte (*originale, tedesco, francese, italiano*);
- data d'inizio della commercializzazione per ciascun tipo;
- titolare dei diritti di commercializzazione per la Svizzera.

Con l'entrata in vigore dell'obbligo di notifica, per tutte le nuove versioni di titoli srae a partire dal 1° gennaio 2017 deve essere utilizzato il numero ISAN. Ciò concerne tutti i film che vengono offerti per la prima volta su piattaforme digitali oppure su supporti fisici, quindi anche vecchi film di cui viene proposta una nuova versione. Per tutti gli altri film, le imprese soggette all'obbligo di notifica sono tenute a riprendere i numeri ISAN già esistenti. In tal modo la qualità della statistica migliora: i film sprovvisti del numero ISAN, infatti, non possono essere analizzati in modo dettagliato e rientrano soltanto nel volume totale di visionamenti e vendite. Tutti i numeri ISAN esistenti sono pubblicamente accessibili sul sito dell'ISAN. I numeri ISAN già esistenti per i film rientranti nella statistica del cinema sono disponibili anche sul sito Internet www.procinema.ch (es.:

<https://www.procinema.ch/it/statistics/filmdb/1000857.html>). Questo sito continuerà ad essere aggiornato con i numeri ISAN. Dal punto di vista statistico, notificare retroattivamente film per creare un numero ISAN per versioni di srae antecedenti al 1° gennaio 2017 è auspicato, ma per il momento non obbligatorio. Questi film e i loro visionamenti devono essere forniti con i numeri ISAN o con identificatori interni nel settore digitale. Indicando il numero ISAN, le

informazioni su un film in esso contenute non devono essere fornite separatamente (fornitura facoltativa). Il promemoria di ISAN Berne (disponibile soltanto in francese e tedesco) per la registrazione del numero ISAN nei casi in cui il film al primo utilizzo in Svizzera non abbia ancora un numero è disponibile all'indirizzo

http://www.isan-berne.org/fileadmin/isan_berne/Dokumente/News/2016_12_meldepflicht_bak_merkblatt_isan_EN.pdf

Nell'ambito degli srae vengono proposte versioni diverse di un film o set di film (vendita digitale di vari titoli sotto forma di pacchetto). Questa diversità rende più difficile rilevare le informazioni richieste *per film*, in quanto le versioni linguistiche proposte per ogni film o la lunghezza possono variare. Per questo motivo e per semplificare la rilevazione, in tali casi le informazioni vanno fornite per film e unità di prodotto (prodotto identificabile, come una versione di un film o un pacchetto, identificabile per esempio tramite numeri interni dei prodotti).

Dati sulla fruizione

In linea di massima non vengono richiesti dati sui fatturati, bensì sulla fruizione annua in termini di frequenza (p. es. numero di vendite o visionamenti). I requisiti dei dati sulla fruizione variano nello specifico secondo il tipo di commercializzazione.

Vendita di srae: fornitura per film o per film e unità di prodotto

Vendita digitale di film, nessun fatturato.

- Numero di vendite digitali annue per film.
(Nell'ambito della fornitura per prodotto e ID del prodotto, il legame tra prodotto e singoli film deve essere sempre riscontrabile tramite il numero ISAN, anche nelle varie versioni e nelle offerte a pacchetto)

Noleggio di srae: fornitura per film o per film e unità di prodotto

Visionamenti in caso di pagamento per film o prodotto espressi in:

- numero annuo di pagamenti per film
(numero di transazioni, nessun fatturato; in caso di fornitura per prodotto e ID del prodotto, il legame tra prodotto e singoli film deve essere sempre riscontrabile tramite il numero ISAN, anche nelle varie versioni e nelle offerte a pacchetto)
- Numero totale annuo di visionamenti per film *(se tecnicamente possibile, vedi schede dati)*

Abbonamento a srae: fornitura per film o per film e unità di prodotto

Visionamenti in base a servizi in abbonamento pagati (forfait per l'offerta di film), espressi in:

- numero annuo di visionamenti per film
(vedi schede dati: Numero assoluto e numero limitato per utente; in caso di fornitura per prodotto e ID del prodotto, il legame tra prodotto e singoli film deve essere sempre riscontrabile tramite il numero ISAN, anche nelle varie versioni e nelle offerte a pacchetto)
- Numero totale annuo di visionamenti per film *(se tecnicamente possibile, vedi schede dati)*

Ai fini della rilevazione sono determinanti unicamente gli acquisti e i visionamenti effettuati dalla Svizzera.

Confidenzialità della valutazione

I dati forniti vengono trattati dall'UST in maniera confidenziale e pubblicati conformemente alla legge federale sulla statistica (RS 431.01) unicamente in forma aggregata. In sede di valutazione statistica non è pertanto possibile risalire alle imprese con obbligo di notifica.

Chiarimenti

Per chiarimenti e osservazioni sui requisiti dei dati ci si può rivolgere direttamente all'UST. Informazioni dettagliate sui vari tipi di commercializzazione sono riportate sul portale dell'UST.

poku@bfs.admin.ch - www.fiv.bfs.admin.ch

In caso di domande sull'obbligo di notifica ci si può rivolgere all'Ufficio federale della cultura, Sezione Cinema

Filmexploitation@bak.admin.ch –

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/informazioni-giuridiche/obbligo-di-notifica-per-le-imprese-che-commercializzano-film-al-.html>